

ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE – POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DALL’ACCESSO SOLO PER I DOCUMENTI PER I QUALI L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA INQUIRENTE ABBA ESPLICITATO LA SUSSISTENZA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO A TUTELA DELLE PROPRIE INDAGINI.

Al Comune di

PEC:

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali a documenti amministrativi per i quali penda un procedimento penale e sia stata richiesta riservatezza da parte della Corte dei conti.

Il Segretario generale del Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione circa l’accessibilità da parte dei consiglieri comunali ad atti amministrativi definiti “riservati” a diverso titolo. In particolare ha richiesto se fossero accessibili:

- a) note e/o documenti amministrativi per i quali pende un procedimento penale acceso presso la Procura della Repubblica - Tribunale di
- b) note e/o documenti amministrativi per i quali la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la ha richiesto la massima riservatezza istruttoria ex art. 57, comma 1, c.p.c.;
- c) note e/o atti trasmessi tra gli uffici dell’Ente Comunale con protocollo riservato.

Sul diritto di accesso del consigliere comunale questa Commissione ha già avuto modo di esprimere più volte il proprio parere riconducendolo alla previsione di cui all’art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, norma speciale e quindi prevalente rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990. In virtù di tale norma i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” e il diritto d’accesso loro riconosciuto non incontra limitazioni nel diritto alla riservatezza dei controinteressati.

In particolare, con riferimento a tale problematica, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale non può essere compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782): al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs 196/2003

e, nell'ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza, si configura una responsabilità personale dello stesso.

Dunque, al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, va riconosciuto un diritto che incontra come unico limite che esso sia esercitato "in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso" (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Il consigliere comunale, poi, deve essere portatore di un interesse all'accesso strumentale allo svolgimento del proprio *munus* e, tal proposito, ad avviso di questa Commissione - in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato - permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali "cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano in linea di principio illegittime le limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali motivate in ragione della riservatezza e che l'accesso ad atti od informazioni richiesti dal Consigliere comunale in ragione del proprio munus istituzionale, se individuati in maniera specifica, con le limitazioni prima illustrate, non possa essere negato. Pertanto con riferimento ai punti a) e c) della richiesta di parere la Commissione osserva che tali atti non possono essere esclusi tout court dall'accesso per un mero richiamo alla riservatezza o in ragione della semplice pendenza di un giudizio.

Possono, infatti, essere esclusi dall'accesso solo i documenti amministrativi per i quali l'autorità giudiziaria inquirente abbia esplicitato la sussistenza del segreto istruttorio a tutela delle proprie indagini.

Pertanto, anche con riferimento alla richiesta di cui al punto b), l'amministrazione comunale prima di valutare autonomamente se poter soddisfare la richiesta d'accesso dei consiglieri comunali avrà l'onere di chiedere alla relativa Procura se autorizzi o meno l'accesso ai chiesti documenti.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 19 dicembre 2017)